

Protocollo d'intesa per l'incentivazione delle attività di recupero dei tributi comunali e al potenziamento degli uffici tributari del comune di Milano — anno 2013

In data odierna le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono riunite presso la sede di via Bergognone n. 30 per la destinazione dell~ Risorse Decentrate relative all'anno 2013 all'incentivazione delle attività di recupero dei tributi comunali e al potenziamento degli uffici tributari del Comune di Milano.

Premesso che:

- nel Fondo costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 confluiscono, in base al comma 1, lettera K, le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzare secondo la disciplina dell'art. 17 del medesimo CCNL 1999;
- l'art. 4, comma 3, del CCNL del 5.10.2001 chiarisce che tale disciplina riguarda anche l'applicazione dell'an. 3, comma 57 della Legge n. 662/1996 e dall'an. 59, comma 1, lettera p) del D.lgs. 446/1997 ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune;
- L'art. 59, comma 1, lettera p, del D.lgs. 446/1997 rimette alla potestà regolamentare dell'ente la previsione che, ai fini del potenziamento degli Uffici Tributari del comune, possano essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
- in applicazione dell'art. 59 D.lgs. 446/1997, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (art. 6), ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, prevede l'incentivazione del personale addetto.
- Il CCDI 2002 del personale dipendente non appartenente all'Area Separata della Dirigenza definisce i criteri di ripartizione del Fondo a favore del personale che ha contribuito al recupero dell'evasione dell'Imposta Comunale sugli immobili nell'anno preso a riferimento, in funzione della quantità dell'impegno dedicato al recupero dell'imposta e della qualità della prestazione resa.

Visto l'art. 9, comma 2-bis, Legge 122-2010, recante "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego" secondo il quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Dato atto che:

- il Fondo per le attività di recupero dell'evasione ICI da destinare per l'anno 2013 all'incentivazione del personale addetto ai fini del potenziamento degli uffici tributari finalità

14 02 10 - Protocollo d'intesa per l'incentivazione delle attività di recupero dei tributi comunali

Scritto da Administrator

Lunedì 10 Febbraio 2014 00:00 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Marzo 2014 10:44

indicate in premessa, vqrra determinato a consuntivo entro il limite massimo relativo all'anno 2010 (art. 9, comma 2; legge 122/2010) al lordo degli oneri riflessi;

Tutto quanto sopra premesso Le Parti concordano:

- di destinare al personale addetto degli Uffici tributari del Comune coinvolto nelle attività di recupero delle entrate tributarie del Comune di Milano le risorse del Fondo 1CI 2013, al lordo degli oneri riflessi, che verranno determinate a consuntivo secondo le modalità previste dal CCDI 2002 entro il limite massimo del Fondo 1CI previsto per l'anno 2010;
- di dare atto che la ripartizione della presente incentivazione avverrà secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 11 CCDI 2002, in funzione della quantità dell'impegno dedicato al recupero dell'imposta e della qualità della prestazione resa.

La Parte Pubblica s'impegna a dare tempestiva informazione nell'anno 2014 della consistenza del Fondo ICI 2013 prima di procedere alla ripartizione

Milano, 10 febbraio 2014

[Il testo dell'accordo in formato Pdf](#)